



Unione Europea



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



Repubblica Italiana

PACCHETTI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE P.I.A. TURISMO

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

(DELIBERAZIONI G.R. n. 49/22 del 28.11.2006, n. 36/28 del 1.07.2008 e n. 21/16 del 5.05.2009)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

(Oggetto e Finalità)

1. Il Pacchetto Integrato di Agevolazione è uno strumento di incentivazione innovativo che, attraverso la presentazione di un unico Piano di Sviluppo Aziendale articolato in Piani specifici singolarmente ammissibili, consente alle imprese di richiedere contributi finanziari per:

- la realizzazione di investimenti produttivi;
- l'acquisizione di servizi reali;
- lo svolgimento di attività di formazione continua;

con una procedura unificata di accesso, di istruttoria e di concessione.

2. I Pacchetti Integrati di Agevolazione sono finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- sostenere in maniera efficace le imprese nell'implementazione dei loro programmi di sviluppo aziendale;
- valorizzare e rendere fruibile ai visitatori il patrimonio immobiliare di valore storico-architettonico della Sardegna all'interno dell'offerta turistica regionale;
- rafforzare i sistemi turistici esistenti ed in via di formazione migliorando il livello di competitività delle singole imprese con l'adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la qualificazione del capitale umano;
- favorire la creazione e l'attrazione di nuove iniziative imprenditoriali nel settore turistico funzionali alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale puntando alla valorizzazione dei centri storici dei comuni della Sardegna;
- favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture e dei servizi ai soggetti portatori di bisogni speciali anche nel rispetto del principio di pari opportunità.
- favorire la creazione di una rete integrata di ospitalità regionale identificabile attraverso il marchio "posadas".

In particolare, si intende diversificare, destagionalizzare e riqualificare l'offerta turistica regionale, innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici facendo emergere tutte le potenzialità legate al patrimonio di risorse naturali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio per promuovere meccanismi che favoriscano un riequilibrio dei flussi turistici e innalzare la competitività dell'offerta regionale nei mercati di riferimento.

Tale processo di riequilibrio, che parte dalla valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali delle zone interne, sarà rivolto a riqualificare le strutture ricettive in un'ottica di miglioramento oggettivo degli standard di qualità, adeguando le caratteristiche strutturali alle esigenze di una domanda turistica riferibile all'intero arco dell'anno,

attraverso la dotazione di servizi diversificati e maggiormente qualificati quali elementi di maggiore comfort e di ulteriore attrattività in linea con le aspettative espresse dall'utenza (servizi annessi e strutture e infrastrutture complementari come i centri benessere, piscine coperte, Spa, centri congressi, dotazioni per il turismo sociale e sportivo etc.) e il miglioramento delle prestazioni ambientali con la riduzione delle diverse forme di inquinamento e con il contenimento del consumo di risorse naturali e di energia oltre alla diffusione di sistemi di certificazione di qualità delle strutture ricettive e dei servizi al turismo e l'adesione ai sistemi di gestione ambientale.

Si prevedono, inoltre, azioni rivolte a sostenere la diffusione di forme innovative di ospitalità che mantengano l'intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole destinazioni, puntando ad ottimizzare il patrimonio edilizio esistente e valorizzando gli immobili di particolare pregio, con un impatto ambientale basso o nullo.

Gli interventi di valorizzazione della ricettività turistica saranno inseriti nel contesto di un'iniziativa di valorizzazione di un ambito culturale o paesaggistico di pregio (es. Itinerari alternativi, reti, ecc.).

3. Le iniziative agevolabili attraverso i Pacchetti Integrati di Agevolazione sono esclusivamente Piani di Sviluppo Aziendale. Ciascun Piano di Sviluppo Aziendale deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

Allo scopo di evidenziare compiutamente le caratteristiche del Piano di Sviluppo Aziendale e di consentirne la valutazione, l'impresa deve corredare la domanda di agevolazione con la descrizione dell'organizzazione e del campo di attività, dei prodotti/servizi, del programma di investimenti sia sotto l'aspetto tecnico, produttivo, organizzativo, gestionale e ambientale, che delle ragioni che ne giustificano la realizzazione.

4. Le presenti direttive rappresentano l'aggiornamento delle direttive approvate dalla Giunta regionale con le deliberazioni n. 49/22 del 28.11.2006 e 36/28 del 1.07.2008 di applicazione del Regolamento (CE) n. 800/2008, sulla base della nuova normativa comunitaria intervenuta con il Regolamento (CE) n.800/2008.

ARTICOLO 2

(Riferimenti Normativi)

1. Le presenti direttive, unitamente alla documentazione esplicativa cui si rimanda per i relativi approfondimenti, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna in attuazione della Legge Regionale 21 aprile 2005, n. 7. art. 11, come modificato dall'articolo art. 25 della L.R. 2/2007.

2. Le presenti Direttive già esentate dalla notifica alla Commissione Europea in quanto emanate in applicazione dei seguenti Regolamenti Comunitari:

- Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;
- Regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
- Regolamento (CE) n. 1976/2006 del 20 dicembre 2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione fino al 30 giugno 2008;
- Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli "aiuti di Stato a favore dell'occupazione", pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 394 del 24 dicembre 2002;

sono modificate dalla deliberazione G.R. n. 21/16 del 5 maggio 2009 che recepisce il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006¹.

3. Le presenti Direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione dei seguenti Documenti di Programmazione:

- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso;
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, e successive modifiche (Decisione C(2004) 5191 del 15.12.2004 a seguito della riprogrammazione di metà percorso, Decisione C(2005) 4820 del 1.12.2005, Decisione C(2007) 1991 del 30.04.2007);
- Complemento di Programmazione nella versione approvata dal Comitato di Sorveglianza il 17.12.2000 e successivamente modificato con le procedure previste dall'art. 34 del Regolamento n. 1260/1999;
- Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006;
- Regolamento (CE) N. 448/2004 del 10 marzo 2004 che modifica il Regolamento (CE) N. 1685 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) N. 1260/1999, per quanto concerne l'ammissibilità delle spese riguardanti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali e che revoca il Regolamento (CE) N. 1145 del 27 giugno 2003;
- Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2007-2013 vigente alla data di approvazione della graduatoria e conforme alla Decisione della Commissione Europea di approvazione dell'Aiuto di Stato n. 324/2007 - Italia;
- Legge n. 488 del 19 dicembre 1992 "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive" e successive modifiche e integrazioni, comprensiva della circolare del ministero delle attività produttive n. 980902 del 23 marzo 2006;
- Programmi Operativi Regionali per il periodo 2007-2013².

ARTICOLO 3

(Soggetti Beneficiari e Condizioni di Ammissibilità)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dai Pacchetti Integrati di Agevolazione (PIA) i Soggetti indicati al successivo punto 2, **operanti** nei settori di attività di cui al successivo Articolo 4, che intendono realizzare un Programma Integrato di Investimenti di cui al successivo articolo 5 nell'ambito di unità produttive di cui detengano la piena disponibilità ubicate nel territorio della Regione Sardegna. Nell'ambito di una determinata unità produttiva non è ammissibile la domanda di agevolazione presentata dal Soggetto proprietario qualora la gestione dell'attività ricettiva sia demandata ad un diverso soggetto gestore sulla base di uno degli atti richiamata all'art. 20, comma 8.

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento dell'attività ammissibile alle agevolazioni, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

2. Possono presentare domanda di accesso per l'agevolazione dei Piani di Sviluppo Aziendale di cui all'Articolo 1 le imprese e i soggetti consortili (consorzio o società consortile) operanti nei settori di cui al successivo articolo 4 che rientrano nelle seguenti categorie:

- a) le Piccole e le Medie imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;
- b) le Grandi imprese, ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio

¹ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

² Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

2003, esclusivamente nell'ambito del programma "posadas" e con la limitazione ai soli piani di formazione qualora realizzino un programma nelle Sezioni Censuarie non ammesse ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

I Piani di Sviluppo Aziendale relativi alle iniziative previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. possono essere proposti esclusivamente nell'ambito di un circuito regionale "posadas" facente capo a un unico soggetto o a un raggruppamento di imprese che garantisca il raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 19 giugno 2008.

3. Alla data di presentazione della domanda di agevolazione i soggetti proponenti devono essere già iscritti al registro delle imprese e devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata.

4. Le domande presentate dalle imprese di nuova costituzione e/o non ancora operanti, alla predetta data possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza dell'iscrizione al registro delle imprese, purché costituite e titolari di partita IVA. Le modalità di partecipazione e i termini dell'iscrizione sono indicati dal bando e devono essere rispettati a pena di decadenza.

5. Tutti i soggetti che richiedono le agevolazioni, in considerazione della particolare procedura concorsuale, devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria ad eccezione delle micro imprese ai sensi del DM 18/04/2005 che sono ammissibili alle agevolazioni anche se operano in regime di contabilità semplificata.

6. Le imprese operanti per essere ammissibili devono essere in regola con gli adempimenti contributivi. Il bando definisce i tempi e le modalità di controllo per tutti i partecipanti.

7. Per beneficiare delle agevolazioni le imprese devono proporre un Piano di Sviluppo Aziendale, che può essere costituito da uno o più Piani Specifici denominati:

- Piano degli Investimenti Produttivi;
- Piano dei Servizi reali;
- Piano della Formazione Aziendale.

8. Ciascun piano, deve essere organico e funzionale nonché tecnicamente, economicamente e finanziariamente valido. Il piano degli investimenti produttivi deve essere realizzato nell'ambito delle unità produttive delle imprese proponenti per lo svolgimento di una delle attività ammesse. Il bando può stabilire i casi in cui limitatamente ai piani dei servizi reali e della, formazione sia possibile realizzare gli stessi in sedi diverse dall'unità produttiva dell'impresa purché localizzate nell'ambito del territorio della Regione Autonoma della Sardegna.

9. Possono beneficiare dell'agevolazione solo i Piani di Sviluppo Aziendali, i cui lavori sono stati avviati successivamente alla data del provvedimento con cui l'Amministrazione Regionale abbia confermato per iscritto che il progetto di investimento è *conforme e coerente* al regime d'aiuto come previsto dal punto 38³, articolo 4, degli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea ovvero alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

A tal proposito si precisa che un Piano si considera ammissibile in linea di principio quando dalla domanda di agevolazione è desumibile il possesso dei requisiti previsti dalle direttive, in particolare in ordine alla tipologia del soggetto beneficiario, al settore di attività e ai massimali di investimento previsti dal regime di aiuto.

In ogni caso non è considerato avvio del programma l'aver effettuato studi di fattibilità (qualunque sia la data anteriore) i cui costi, in tal caso, non sono ammissibili ad agevolazioni.

Per avvio dei lavori si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità qualunque sia la data anteriore. Pertanto, non può essere considerato

³ "È importante garantire che gli aiuti a finalità regionale determinino un reale effetto di incentivazione a realizzare investimenti che non sarebbero altrimenti realizzati nelle zone assistite. Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi nell'ambito di regimi di aiuto qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto (vedi nota 39) che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto (vedi nota 40). Un riferimento esplicito a queste due condizioni deve essere inserito in tutti i regimi di aiuto (vedi nota 41). In caso di aiuti ad hoc, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della Commissione. Se i lavori iniziano prima che siano soddisfatte le condizioni stabilite nel presente punto, l'intero progetto non sarà ammissibile ad aiuti."

Note del testo degli orientamenti

(39) Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità deve essere subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione.

(40) Per «inizio dei lavori» si intende l'inizio dei lavori di costruzione o il primo fermo impegno ad ordinare attrezzature, esclusi gli studi preliminari di fattibilità (qualunque sia la data anteriore).

(41) L'unica eccezione a queste regole è il caso di regimi di aiuti fiscali approvati nei quali un'esenzione o una riduzione fiscale sono concesse automaticamente per le spese ammissibili senza potere discrezionale da parte delle autorità.

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea - articolo 4, punto 38 – Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

“avvio dei lavori” del programma proposto, l’aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell’autorizzazione all’avvio degli investimenti ottenuta per il programma. In tal caso le relative spese non sono ammissibili.

10. L'erogazione degli aiuti previsti dalle presenti direttive è subordinata al rispetto del Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 G.U.R.I. 12 luglio 2007, n. 160 “Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” (c.d. “Impegno Deggendorf”).

11. Le agevolazioni non possono essere concesse ad imprese in difficoltà come definite dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004).

12. Tutti i valori richiesti dal bando si intendono in euro e al netto di IVA e di ogni altro onere accessorio. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA.

ARTICOLO 4

(Settori di Attività Ammissibili)

1. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che svolgono **attività ricettiva alberghiera, forme innovative di ospitalità, gestione di strutture e infrastrutture complementari, servizi e reti per il turismo**, nel rispetto delle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3.

2. Per “**attività ricettiva alberghiera**” si intende quella diretta alla produzione ed all’offerta al pubblico di ospitalità intesa come prestazione di alloggio e di servizi connessi. Sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ricettive disciplinate dalla Legge Regionale 14 maggio 1984 n. 22, limitatamente alle “**aziende ricettive alberghiere**”, alle “**aziende ricettive all’aria aperta**” e al “**Turismo Rurale**”.

2.1 Aziende Ricettive Alberghiere:

- sono “alberghi” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori, con esclusione di cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22;
- possono assumere la denominazione di "villaggio albergo" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall’inserimento dell’insieme ricettivo in un’unica area recintata e attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela;
- possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli alberghi caratterizzati dalla centralizzazione in un unico stabile dell’ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell’eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune, o all’interno dei centri di antica e prima formazione individuati dal PPR e assoggettati alla verifica della loro perimetrazione da parte dei Comuni, e distanti non oltre 200 metri dall’edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L’obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell’esercizio;
- possono assumere la denominazione di "motel" gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture e delle imbarcazioni, e che assicurino uno standard minimo di servizi di assistenza meccanica, di rifornimento carburanti e di parcheggio per un numero di automobili e di imbarcazioni superiore del 10 per cento a quello delle unità abitative, nonché servizi di bar, ristorante o tavola calda e fredda;
- sono “alberghi residenziali” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina e posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e C di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22. Qualora l’unità abitativa dell’albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita cucina in locale separato, la superficie utile per la determinazione della ricettività autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437, dovrà essere incrementata di mq. 2. Negli alberghi residenziali non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a sette giorni.

Si precisa che, ad esclusione del villaggio albergo, gli esercizi alberghieri possono svolgere la propria attività, oltre che nella sede principale, o "casa-madre", ove sono di regola alloggiati i servizi di ricevimento, di portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso

immobile quando ad essa si accede da un diverso ingresso. Rispetto alla "casa-madre" le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza.

2.2 Aziende Ricettive all'Aria Aperta: Campeggi

Sono "campeggi" le aziende organizzate per la sosta ed il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportati di volta in volta dal turista limitatamente all'effettivo periodo di soggiorno, purché posseggano i requisiti di provvisorietà, temporaneità ed adeguatezza indicati nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale.

2.3 Turismo rurale

Le strutture ricettive che svolgono attività di "turismo rurale" sono disciplinate dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27, artt. 8, 9 e allegato A/5.

Per turismo rurale si intende "quel complesso di attività di ricezione, di ristorazione, di organizzazione del tempo libero e di prestazione di ogni altro servizio finalizzato alla fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano".

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:

- offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali già esistenti ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, secondo le tipologie edificatorie rurali locali, nelle aree extra urbane agricole come individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti previsti dal Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) adottato dalla Giunta Regionale in data 24 maggio 2006 con Deliberazione n. 22/3;
- ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con l'impiego di materie prime di produzione locale;
- allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare della cultura rurale della zona.

Possono svolgere attività di turismo rurale i seguenti operatori:

- gestori di strutture ricettive alberghiere e di ristorazione, singoli od associati, autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali e iscritti negli appositi registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- gestori di servizi di organizzazione e di supporto alle attività sportive all'aria aperta e del tempo libero, iscritti negli appositi albi professionali e negli specifici registri delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Per "**forme innovative di ospitalità**" che mantengono l'intensità e la crescita del turismo entro la capacità ricettiva delle singole destinazioni, puntando ad ottimizzare il patrimonio edilizio esistente e valorizzando gli immobili di particolare pregio, con un impatto ambientale basso o nullo, si intendono le forme previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e b) e s. m. i.

I Piani di Sviluppo Aziendale relativi alle iniziative previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. possono essere proposti esclusivamente nell'ambito di un circuito regionale "posadas" facente capo a un unico soggetto o a un raggruppamento di imprese che garantisca il raggiungimento degli obiettivi fissati nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/24 del 19 giugno 2008. In particolare, devono valorizzare gli aspetti paesaggistici, urbanistici ed architettonici, garantire future azioni di recupero, rigenerazione e rivitalizzazione del patrimonio abitativo di alcuni centri urbani dell'Isola. Nell'ambito di questi programmi potranno essere proposti l'acquisizione e la riqualificazione di edifici da destinare alla ricettività alberghiera e ad alcuni servizi complementari. La proposta progettuale deve essere capace di interpretare le specificità e le peculiarità degli edifici da recuperare e di rafforzare il ruolo dei centri urbani interessati attribuendogli un forte carattere attrattivo da punto di vista turistico nonché prevedere la presentazione di un marchio e di un piano di promozione della rete di ospitalità "posadas". Le strutture ricettive devono essere ricomprese in una delle tipologie indicate al punto 2.1, limitatamente alle tipologie di albergo, albergo diffuso, albergo residenziale, o al punto 2.3.

4. Per "**servizi e reti per il turismo**" si intendono i programmi presentati esclusivamente da soggetti consortili e relativi a servizi per la creazione, la promozione e la gestione di reti di ospitalità, servizi di promozione e commercializzazione, servizi comuni di prenotazione e pagamento, servizi comuni di gestione (centri di acquisto), con la finalità di qualificare le attività di promozione e di commercializzazione dell'offerta turistico-ricettiva e favorire l'aggregazione anche sotto il profilo organizzativo e produttivo delle imprese operanti nel settore turistico.

5. Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono ammissibili ad agevolazione le spese per servizi annessi. Per "servizi annessi" si intendono le strutture o gli impianti attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio ricettivo offerto dalle attività ricettive alberghiere, funzionalmente collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l'attività ammissibile. Essi devono essere ubicati nello stesso comune della struttura principale o, qualora alla stessa adiacenti, anche in altro comune, ed essere gestiti dagli stessi soggetti della struttura ricettiva principale medesima. Qualora le strutture o gli impianti siano indispensabili, in relazione ad eventuali prescrizioni imposte da specifiche normative, per lo svolgimento dell'attività da agevolare, essi vanno considerati parte integrante della struttura ricettiva principale e non devono quindi essere considerati servizi annessi.

6. Nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3, sono ammissibili ad agevolazione le spese per strutture e infrastrutture complementari. Per "strutture e infrastrutture complementari" si intendono le strutture o gli impianti, attraverso i quali viene migliorata la qualità del servizio offerto da imprese ricettive alberghiere realizzati al servizio di almeno tre strutture ricettive. Le dimensioni e le potenzialità di utilizzo dell'investimento devono trovare giustificazione nel fabbisogno espresso dalle strutture ricettive e avere un'autonoma capacità di impiego e sostenibilità economica. In nessun caso può essere considerato tale l'investimento che costituisca un semplice completamento delle singole strutture ricettive proponenti.

7. Quando il programma di investimento ha per oggetto la realizzazione di strutture e infrastrutture complementari di cui al precedente punto 6, questo può essere presentato esclusivamente da un soggetto consortile (consorzio o società consortile) del quale facciano parte almeno tre delle strutture ricettive di cui ai precedenti punti 2 e 3. Le strutture e infrastrutture complementari sono vincolate per un periodo ventennale al servizio del consorzio e delle strutture ricettive alberghiere individuate nella domanda di agevolazione e non potranno essere cedute e/o date in uso terzi per finalità estranee a quelle indicate nel Piano di investimento aziendale.

8. Nel caso di Consorzi o Società Consortili, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, si farà riferimento, per le agevolazioni relative ai Piano Integrato dei Servizi Reali e ai Piani di Formazione Aziendali, alle attività economiche delle imprese consorziate e ai relativi codici ISTAT ATECO 2002.

9. Le imprese che operano all'interno delle aree della "Rete Natura 2000" o dei "Compendi forestali demaniali" possono richiedere le agevolazioni esclusivamente per attività coerenti con gli indirizzi dei rispettivi Piani di Gestione e Programmi approvati.

ARTICOLO 5 (Piani di Sviluppo Aziendale)

1. I Piani di Sviluppo Aziendale sono articolati nei seguenti Piani specifici:

- Piano di Investimenti Produttivi (IP).
- Piano Integrato di Servizi Reali (SR).
- Piano di Formazione Aziendale (F).

Il Piano di Sviluppo Aziendale è ammissibile all'agevolazione anche nel caso in cui preveda la realizzazione di un solo Piano specifico tra quelli riportati.

2. Il Programma del Piano di Sviluppo Aziendale deve terminare entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria.

TITOLO II – PIANI DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

ARTICOLO 6 (Investimenti Produttivi Ammissibili)

1. Gli investimenti produttivi ammissibili alle agevolazioni devono riguardare un'unica unità produttiva di cui le singole imprese proponenti devono dimostrare la piena disponibilità. All'interno della stessa i richiedenti dovranno svolgere l'attività ammissibile di cui all'art. 4.

Nella stessa unità produttiva non possono svolgere attività ammissibile più soggetti. Gli investimenti produttivi relativi ad un unico piano organico e funzionale non possono essere suddivisi in più domande di agevolazione.

2. Gli investimenti produttivi non possono essere ammessi alle agevolazioni se avviati prima della presentazione del modulo di domanda di partecipazione e prima del rilascio dell'autorizzazione prevista dall'art. 3, punto 9.

3. Gli investimenti produttivi devono essere finalizzati:

- a) alla realizzazione di nuove unità produttive in aree non costiere. Per l'individuazione dell'area costiera si fa riferimento al Decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2006, n. 82 (Approvazione del Piano Paesaggistico Regionale - Primo ambito omogeneo - Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7) pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 30 del 8 settembre 2006 che individua la fascia costiera. Fanno eccezione le nuove unità produttive previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e b) e s. m. i. nei limiti della dotazione di risorse regionali;
- b) all'ampliamento di unità produttive esistenti da realizzarsi con un incremento della capacità ricettiva per le attività ricettive (numero camere o posti letto);
- c) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva **anche** con prodotti nuovi aggiuntivi (miglioramento sotto l'aspetto qualitativo della struttura e/o del servizio offerto e realizzazione servizi annessi, strutture e infrastrutture complementari etc.);
- d) alla diversificazione della produzione di un'unità produttiva con il cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo (riconversione);
- e) l'acquisizione di attivi direttamente connessi con una struttura ricettiva, nel caso in cui la struttura sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata rilevata e gli attivi vengano acquisiti da un investitore indipendente (riattivazione)

4. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione

ARTICOLO 7

(Spese Ammissibili per gli investimenti produttivi)

1. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni, come definite dagli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile, nella misura in cui queste ultime sono necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

1.1 Attività ricettiva/Forme innovative di ospitalità/Strutture e infrastrutture complementari.

Sono ammissibili le seguenti spese:

- a) studi preliminari di fattibilità, connessi al programma di investimento delle sole PMI, ai sensi dell'articolo 26, Sezione 5, punto 2 del Regolamento CE n. 800/2008, pubblicato sulla GUCE L 214 del 09 agosto 2008⁴;
- b) progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e degli impianti, sia generali che specifici, direzione dei lavori, studi di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, spese per l'istruttoria del finanziamento bancario comprese le spese per la redazione del business plan e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per la stipula del contratto di finanziamento, quote iniziali di franchising. Le spese relative alle prestazioni di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale devono essere inserite nel Piano dei Servizi Reali.
- c) suolo aziendale, relative sistemazioni ed indagini geognostiche;
- d) opere murarie ed assimilate;
- e) infrastrutture specifiche aziendali;
- f) macchinari, arredi, impianti ed attrezzature varie, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni, ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti portatori di bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, alla Decisione 2003/287/CE e alla Decisione 2005/338/CE. Sono altresì incluse le spese per corredi, stoviglie e posateria purché iscritte nel

⁴ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

libro dei cespiti ammortizzabili; si precisa che per “beni nuovi di fabbrica” si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore; inoltre, sono ammissibili le spese riguardanti l’acquisto dei cavalli e dei relativi finimenti, purché strettamente funzionali all’attività e ad essa esclusivamente dedicati, nell’ambito di strutture incentrate sul turismo equestre. I Piani di Sviluppo Aziendale relativi alle iniziative previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. relativi circuito regionale “posadas” possono comprendere tra le spese ammissibili anche l’acquisto e il restauro di beni usati appartenenti alla cultura e identità locale nel limite del 20% della spesa inerente gli arredi;

g) fornitura e installazione di impianti:

- solari termici, finalizzati al risparmio energetico, sono ammissibili nei limiti dei 2/3, calcolato con riferimento ai seguenti costi unitari (essendo C il costo unitario massimo della superficie installata differenziato per tecnologia in €/mq e S la superficie lorda dell’impianto ottenuta dalla somma della superficie lorda dei singoli collettori in mq):

- per gli impianti di taglia inferiore o uguale a 20 mq (superficie lorda):

C = 600 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari piani vetrati e collettori ad accumulo integrato,

C = 720 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto,

C = 360 €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati;

- per gli impianti di taglia superiore a 20 mq (superficie lorda):

C = (360 + 4800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari vetrati e collettori ad accumulo integrato,

C = (440 + 5600/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari sottovuoto,

C = (220 + 2800/S) €/mq per gli impianti che impieghino collettori solari non vetrati

- fornitura e installazione di impianti fotovoltaici, il valore massimo del costo ammissibile ad agevolazione dell’investimento, è fissato in euro 7.500 per kw installato per impianti di potenza compresa tra 1 e 3 kw. Per gli impianti di potenza superiore, il costo massimo ammissibile ad agevolazione è determinato in base alla formula $C = 6.000 + 4.500/P$ dove C è il costo massimo ammissibile ad agevolazione in €/kw e P è la potenza nominale dell’impianto in kw;

h) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa, inerenti le spese relative ai servizi volti alla realizzazione e personalizzazione di applicazioni informatiche. Per le grandi imprese, tali spese sono ammissibili solo fino al 50% dell’investimento complessivo ammissibile.

Con riferimento alle spese su indicate si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- l’ammontare relativo all’insieme delle spese, di cui ai commi a) e b) del presente articolo, è ammissibile nel limite del 5% dell’investimento complessivo ammissibile;
- le spese relative all’acquisto del suolo aziendale sono ammesse nel limite del 10% dell’investimento complessivo ammissibile;
- in relazione alle spese di cui alle lettere d) ed e), si precisa che:

- le spese riguardanti l’acquisto di un immobile esistente (opere murarie ed assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche, all’attività ammissibile, comprensive o meno del relativo suolo), sono ammissibili, in funzione delle caratteristiche dell’immobile stesso e/o dell’attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50% dell’investimento complessivo ammissibile; nel caso di acquisto di un immobile all’interno di un piano di investimento produttivo relativo ad una struttura ricettiva alberghiera, all’aria aperta, di turismo rurale di cui al precedente articolo 4, tale immobile deve mantenere la destinazione assegnata per un periodo di venti anni a partire dalla data di avvio delle attività;

- la spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente e già agevolato è ammissibile purché siano già trascorsi, alla data di presentazione della Domanda di Agevolazione, dieci anni dalla data di ultimazione del precedente programma agevolato; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime; a tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000;

- la spesa relativa ai programmi informatici non comprende il software di base, indispensabile al funzionamento della macchina e/o dell'impianto, che è da considerare parte integrante della macchina e/o dell'impianto governata dal software medesimo.
- in relazione alle spese di cui alle lettere c) e h), che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato;
- in relazione alle spese di cui alla lettera g), per quanto riguarda gli impianti solari fotovoltaici, si precisa che gli stessi devono essere integrati, anche parzialmente, sugli elementi di arredo urbano, viario o sulle superfici esterne degli involucri degli edifici (art. 2, comma 1 lett. b1 e b2 del Decreto Ministero Sviluppo Economico del 19 febbraio 2007). Qualora gli impianti fotovoltaici non appartengano a tali categorie, la potenza nominale non deve superare i 20 kw;
- le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici, di cui alle lettere c), d) e h), di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della Domanda di Agevolazione, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del C.C. o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine va acquisita una specifica dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa richiedente le agevolazioni o di un suo procuratore speciale resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;
- non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati, le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento in generale, ivi comprese quelle di pura sostituzione, e tutte le spese non capitalizzate; non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale, purché l'impresa stessa l'abbia acquistato successivamente all'avvio dell'investimento.

1.2 Servizi e reti per il turismo.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette relative alla realizzazione di investimenti innovativi:

- a) acquisto di software, progettazione di software e di reti networking;
- b) acquisizione di consulenze per il settore d'intervento;
- c) affitti, noleggi e canoni anche relativi a mezzi di trasporto collettivo, acquisto di servizi ;
- d) spese per la realizzazione di materiale illustrativo per attività di informazione;
- e) spese per la realizzazione di materiale illustrativo riferito all'offerta turistico-ricettiva dell'area di operatività del consorzio;
- f) spese strettamente connesse alla gestione del progetto nella misura massima del 10% della spesa ammissibile totale;
- g) costi per il personale strettamente connessi alla realizzazione del progetto nella misura massima del 30% della spesa ammissibile totale.

Per quanto riguarda i Servizi e reti per il turismo, si considerano innovativi gli investimenti che:

- introducono innovazioni tecnologiche di tipo informatico e telematico capaci di migliorare l'organizzazione dei servizi finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni di acquisto (centri di acquisto) di beni e servizi, comunicazione di informazioni (prenotazione, rilevazioni statistiche, ecc.);
- introducono adeguamenti organizzativi per la realizzazione di un sistema condiviso di prenotazione e teleprenotazione di posti-letto e di altri servizi turistici (informazioni e prenotazioni di spettacoli, tour

panoramici, escursioni, eventi ingressi a musei) offerti dalle imprese e dal territorio e integrati e aggiuntivi rispetto al sistema di prenotazione e altri servizi informativi presenti sul portale Sardegna Turismo;

- introducono un'organizzazione a livello aggregato per la gestione di operazioni che attualmente le singole imprese svolgono autonomamente e modalità previste per il primo avvio del sistema (centri di acquisto, servizi complementari alla ricezione (servizi navetta, accompagnamento, nursery, ecc.), produzione di materiale promo-pubblicitario);
- realizzano lo studio, la predisposizione e l'organizzazione di pacchetti di offerta comuni anche attraverso l'individuazione di nuovi elementi di attrazione;
- sperimentano forme particolari di accoglienza e servizi al turista anche disabili, anziani e portatori di bisogni speciali;
- promuovono forme di turismo legate alla fruizione delle aree di rilevante interesse naturalistico nel rispetto degli eventuali strumenti di gestione e misure di regolamentazione applicabili nell'area;
- realizzano attività di sensibilizzazione/informazione degli operatori coinvolti nel progetto.

Tutte le spese che per loro natura possono essere riferite all'attività dell'impresa nel suo complesso, sono ammesse alle agevolazioni limitatamente alla parte utilizzata per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle condizioni di mercato.

Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative all'acquisto di mezzi di trasporto targati per merci e/o persone e, comunque, di ogni bene mobile soggetto all'iscrizione in appositi registri.

2. Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione";

3. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:

- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui punto 9, articolo 3 delle presenti Direttive; o,
- adozione del provvedimento di concessione provvisoria;

4. Non sono altresì ammessi i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia inferiore a 500 euro. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti, pena l'esclusione del relativo importo dalle agevolazioni.

5. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti direttive, per la parte relativa agli investimenti produttivi, l'impresa richiedente deve attenersi alle Disposizioni attuative della Legge n. 488/1992.

ARTICOLO 8

(Forma e Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi già previste in conformità a quanto stabilito dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella G.U.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) N. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato per gli investimenti a finalità regionale" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 302/29 del 1 novembre 2006;

sono concesse, ai sensi e per gli effetti della deliberazione G.R. n. 21/16 del 5 maggio 2009, in conformità al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006⁵.

⁵ Così modificato in applicazione della D.G.R. n. 21/16 del 5.05.2009

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" approvata dalla Commissione Europea vigente alla data di approvazione della graduatoria, per ciascuna impresa partecipante, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale. Sono pertanto ammessi integralmente all'intensità massima dell'aiuto di stato, 346 comuni e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l'individuazione delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT. La Carta degli aiuti a finalità regionale 2007-2013 è pubblicata sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/comp-2007/n324-07.pdf.

In tutto il territorio regionale può esser erogata l'agevolazione massima come prevista dal regolamento "de minimis" per un importo massimo di 200.000 euro nel triennio.

Le agevolazioni possono essere concesse nella forma del contributo in conto impianti (con modalità diretta e/o locazione finanziaria) o nella forma di contributo in conto interessi, ovvero in una combinazione di entrambe le forme.

La misura delle agevolazioni è definita in termini di intensità massime rispetto alle spese ammissibili, calcolate in equivalente sovvenzione lordo che esprime il valore attualizzato dell'aiuto inteso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili. Le spese ammissibili e le agevolazioni erogabili in diverse rate sono attualizzati al momento della concessione al tasso di riferimento applicabile al momento della concessione, fissato dalla Commissione Europea e pubblicato sul sito Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html.

2. Le agevolazioni concedibili possono essere erogate secondo le seguenti modalità:

a) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie non ammesse** ai benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Sono concesse agevolazioni alle PMI nei limiti consentiti dal Regolamento (CE) N. 800/2008⁶ (art. 15), nella forma del contributo in conto impianti:

- piccole imprese 15%(ESL), elevabile fino al 20% nel bando;
- medie imprese 7,5%(ESL), elevabile fino al 10% nel bando.

b) programmi realizzati nelle **Sezioni Censuarie ammesse** ai seguenti benefici degli aiuti a finalità regionale ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato.

Sono concesse agevolazioni nei limiti consentiti dal Regolamento (CE) N.800/2008⁷ (art. 13), nella forma del contributo in conto impianti, compresi delle maggiorazioni previste per le PMI, pari a:

- piccole imprese 40% (ESL) elevabile fino al 45% nel bando;
- medie imprese 35% (ESL);
- grandi imprese 25% (ESL);

oppure

- un contributo in conto impianti e/o un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine ottenuti a complemento del piano di copertura degli investimenti, nel rispetto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di impresa. Il contributo in conto interessi è concesso in relazione ad un finanziamento bancario ordinario stipulato dal soggetto beneficiario a tasso di mercato e destinato alla copertura del programma. Il contributo è determinato nella misura massima dell'80% percentuale del tasso di riferimento indicato al punto 1 del presente articolo Il contributo è determinato nella misura massima dell'80% del tasso di riferimento indicato al punto 1 del presente articolo in misura massima dell'80% dello stesso. La sommatoria del finanziamento agevolabile, del valore del contributo in conto impianti e dei mezzi propri apportati non può eccedere il valore degli investimenti ammissibili ad agevolazione. Il finanziamento deve avere una durata non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni, comprensiva di un periodo di preammortamento ed utilizzo massimo di due anni. Nel bando sono stabilite le modalità operative e può essere individuata una specifica ripartizione tra contributo in conto impianti e contributo in conto interessi.

c) esclusivamente con un contributo in conto interessi sui finanziamenti a medio e lungo termine qualora si

⁶ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

⁷ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

presenti un programma relativo alla riconversione delle seconde case ai sensi della L.R. n. 2/2007, art. 23, lett. b. Il contributo è concesso nei limiti previsti dai precedenti punti a) e b) sulla base della dimensione dell'impresa e della localizzazione dell'unità produttiva oggetto del piano, ed è determinato nella misura massima dell'80% del tasso di riferimento indicato al punto 1 del presente articolo.

3. I costi relativi all'acquisizione di attivi diversi rispetto ai terreni e agli immobili in locazione vengono presi in considerazione solo se il contratto di locazione ha la forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di rilevare l'attivo alla scadenza del contratto di locazione. Per quanto riguarda la locazione di terreni e di immobili, essa deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data prevista di completamento del progetto d'investimento o per tre anni nel caso di PMI o maggior termine previsto dal bando.

4. In alternativa alle precedenti forme di agevolazione, per le spese ammissibili ad agevolazione fino al valore di euro 500.000 può essere erogata un'agevolazione sugli investimenti nella misura massima del 50% e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria. L'intensità dell'agevolazione può essere ulteriormente graduata nel bando in funzione del valore degli investimenti e della tipologia del soggetto proponente.

4. Le agevolazioni concedibili per i Servizi e reti turistici sono erogate nei limiti del massimale previsto dal regolamento "de minimis" vigente alla data di approvazione della graduatoria e, comunque, nella misura massima del 50%.

5. Il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico. Il Bando stabilirà la documentazione da allegare alla domanda di agevolazione per la dimostrazione della sostenibilità finanziaria dell'investimento.

6. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria. Laddove tali garanzie siano assistite da risorse e/o garanzie pubbliche statali, regionali o locali, esse potranno riguardare un importo massimo assistito non superiore all'80% del finanziamento bancario ordinario, di cui al precedente comma, e dovranno soddisfare le condizioni di cui ai punti 3 (Importo dell'aiuto) e/o 4 (Condizioni che escludono l'esistenza dell'aiuto) della *Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2000/C 71/07)*, pubblicata nella G.U.C.E. serie C n.71 dell'11 marzo 2000. Le suddette garanzie dovranno essere concesse attraverso vigenti regimi di aiuto autorizzati dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione. In ogni caso, l'aiuto di Stato complessivamente concedibile, incluso quindi l'eventuale aiuto concesso sotto forma di garanzie, non può essere superiore ai massimali stabiliti nelle presenti direttive.

7. I contratti di leasing non potranno avere durata superiore a cinque anni per macchinari, impianti e attrezzature e di dieci anni per le opere murarie e assimilate, oltre ad un periodo di prelocazione massimo di due anni.

8. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dai regolamenti applicati e dalla Carta degli Aiuti a finalità regionale.

9. Il totale delle spese agevolabili, per le aziende ricettive alberghiere, di cui al precedente articolo 4, comma 2, non deve essere inferiore a 200.000 e superiore a 5.000.000 euro.

Il totale delle spese agevolabili, per le aziende ricettive all'aria aperta di cui al precedente articolo 4, comma 2, non deve essere inferiore a 50.000 e superiore a 1.000.000 euro.

Il totale delle spese agevolabili per le attività di turismo rurale, di cui al precedente articolo 4, comma 2, non deve essere inferiore a 100.000 e superiore a 1.500.000 euro.

Il totale delle spese agevolabili, per i Servizi e reti turistici, non deve essere inferiore a 50.000 e superiore a 500.000 euro

Qualora le spese ammissibili di cui ai precedenti punti prevedano un importo superiore ai limiti di cui sopra, lo stesso viene ricondotto dal Soggetto attuatore a quello massimo agevolabile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

10. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma

di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

11. Qualora l'impresa benefici del contributo previsto per la produzione di energia fotovoltaica (D.M. 28.7.2005 e s. m. e i., c.d. "conto energia"), l'agevolazione attribuita non può superare il 20% delle spese ammissibili ad agevolazione relative agli specifici investimenti per la produzione dell'energia fotovoltaica (Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 19.2.2007). Si applicano, inoltre, gli ulteriori limiti previsti dalla normativa nazionale vigente.

ARTICOLO 9

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del singolo Piano di Investimento Produttivo aziendale proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

Per Attività ricettiva/Forme innovative di ospitalità/Strutture e infrastrutture complementari

- a) Cofinanziamento inteso come rapporto percentuale di contributo richiesta su quella massima concedibile;
- b) Contributo all'allungamento della stagione;
- c) Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione;
- d) Livello di sostenibilità ambientale;
- e) Tipologia di investimento sulla base delle priorità regionali;
- f) Riutilizzo di edilizia esistente;
- g) Fattibilità amministrativa e velocità della spesa;
- h) Sostenibilità finanziaria del Piano di Sviluppo;
- i) Miglioramento del servizio;
- j) Capacità di perseguire l'obiettivo.

Per Servizi e reti per il turismo

- a) Cofinanziamento inteso come rapporto percentuale di contributo richiesta su quella massima concedibile;
- b) Aggregazione delle imprese operanti nel settore turistico;
- c) Qualità, coerenza ed innovatività del progetto;
- d) Elementi di contesto.

Per i Piani di Sviluppo Aziendale relativi alle iniziative previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e s.m.i. relativi circuito regionale "posadas" valgono inoltre i seguenti criteri di valutazione:

- capacità della proposta architettonica e paesaggistica di interpretare la caratterizzazione identitaria dei luoghi nel rispetto della filosofia, degli orientamenti e degli indirizzi della pianificazione paesaggistica regionale;
- capacità della proposta di cogliere i migliori aspetti di tipo insediativo, architettonico, tipologico, infrastrutturale, artistico;
- replicabilità e trasferibilità del progetto tipo;
- livello di distribuzione delle strutture nelle Province;
- livello di distribuzione delle strutture in località diverse;
- gestione di eventuali strutture aggiuntive in franchising con il marchio "posadas".

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria e specifiche griglie di valutazione per le diverse tipologie di attività.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di

valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani di investimenti produttivi che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

TITOLO III – PIANI DI SERVIZI REALI

ARTICOLO 10

(Servizi Reali Ammissibili)

1. Le agevolazioni previste sono finalizzate alla realizzazione di Piano Integrato dei Servizi Reali, da parte delle PMI operanti nell'ambito dei settori di cui al precedente articolo 4, che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. In particolare i Piano Integrato dei Servizi Reali sono finalizzati a:

- supportare lo start up di imprese in fase di avvio;
- accrescere la competitività e sostenere lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo.

2. I Piani Integrati dei Servizi Reali, costituiti da uno o più servizi coerenti tra loro, devono essere definiti in base all'autodiagnosi aziendale e devono individuare le criticità sulle quali si ritiene prioritario intervenire.

I Piani sono attuati attraverso l'acquisizione di un insieme di servizi reali individuati tra quelli di cui al successivo punto 3.

3. I servizi reali sono relativi alle seguenti aree di attività:

- a) strategia, general management e supporto alle funzioni aziendali. Tale area comprende i servizi finalizzati: all'elaborazione di piani di sviluppo aziendale; al potenziamento per il consolidamento di attuali aree di business o lo sviluppo di nuove aree di business; all'affiancamento al management aziendale;
- b) marketing e vendite. Tale area comprende i servizi finalizzati: al marketing strategico, operativo e vendite; alla predisposizione di piani di comunicazione;
- c) organizzazione e risorse umane. Tale area comprende i servizi finalizzati alla predisposizione di piani di formazione aziendale, al miglioramento/cambiamento del sistema organizzativo, alla gestione dei sistemi informativi;
- d) certificazione. Tale area comprende servizi finalizzati alla certificazione di qualità, ambientale e sociale delle imprese turistiche e alla predisposizione di sistemi per la gestione della qualità e di sistemi di gestione ambientale (adeguamenti alle norme UNI EN ISO 9001; certificazioni 14001, EMAS, Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica o per il servizio di campeggio, S.A. 8000);
- e) finanza d'impresa. Tale area comprende i servizi finalizzati alla realizzazione di interventi di ottimizzazione della struttura finanziaria;

Tutti i servizi possono prevedere al loro interno azioni specifiche, realizzate presso l'azienda, di consulenza-accompagnamento per sostenere operativamente l'implementazione dei Piani di Sviluppo Aziendale.

3. Le imprese proponenti potranno accedere ad uno o più servizi in relazione alle criticità emerse e ai fabbisogni evidenziati. Quando il Piano di Servizi reali è proposto da un soggetto consortile, i servizi dovranno essere diretti a favore del soggetto consortile e/o per l'attività comune a favore dei soci partecipanti al PIA.

4. Qualora in sede di istruttoria si rilevi una sovrapposizione nei contenuti di uno o più dei servizi richiesti dalla stessa impresa si procede ad un adeguamento del costo ammesso per il singolo servizio o all'eliminazione dello stesso.

5. L'impresa incaricata di fornire i servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad essa non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altre imprese di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stata incaricata.

Il Soggetto beneficiario ed i fornitori di servizi non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. La Regione Autonoma della Sardegna ha istituito un Repertorio autoreferenziato di consulenti e società di consulenza con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di un sistema integrato e qualificato d'offerta di servizi reali capace di sostenere lo sviluppo e la crescita competitiva del sistema produttivo regionale. I Soggetti beneficiari hanno facoltà di individuare i fornitori dei servizi reali tra i consulenti e le società di consulenza inseriti nel Repertorio autoreferenziato.

ARTICOLO 11

(Spese Ammissibili per i servizi reali)

1. I costi dei servizi reali sono ammissibili con le seguenti limitazioni:

- i servizi non devono essere continuativi o periodici;
- i servizi non devono essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità;
- le prestazioni di servizi che riguardano le attività di promozione dell'azienda possono riguardare esclusivamente la fase di consulenza relativa allo studio e progettazione dell'intervento;
- in nessun caso verranno ammessi costi che riguardino la realizzazione fisica dei materiali promozionali progettati o l'acquisto degli spazi, mezzi o passaggi pubblicitari programmati;

2. In relazione alle diverse tipologie di spesa, non sono in nessun caso considerate spese ammissibili:

- le spese per servizi per le quali si è già usufruito di altra agevolazione pubblica;
- le imposte e tasse.

3. Il periodo di ammissibilità delle spese di cui ai precedenti commi inizia a decorrere dalla data successiva alla:

- conferma scritta prodotta dall'Amministrazione Regionale per gli effetti di cui punto 9, articolo 3 delle presenti Direttive; o,
- adozione del provvedimento di concessione provvisoria.

ARTICOLO 12

(Forme e Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per l'acquisizione di servizi reali già previste in conformità a quanto stabilito dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;

sono concesse, ai sensi e per gli effetti della deliberazione G.R. n. 21/16 del 5 maggio 2009, in conformità al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006⁸.

2. La misura concedibile del contributo, non può superare il 50% dell'investimento ammissibile ad agevolazione dello specifico Piano di Servizi ai sensi degli artt. 26 e 27 del Regolamento (CE) n. 800/2008⁹.

3. Ogni intervento dovrà essere contenuto nell'ambito dei massimali di costo stabiliti nel "Catalogo dei Servizi Reali" della Regione Autonoma della Sardegna allegato al bando.

4. Le agevolazioni concesse non possono essere cumulate con altre agevolazioni di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità d'agevolazione superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria.

⁸ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

⁹ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

ARTICOLO 13

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione del singolo Piano di Servizi Reali proposto viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri:

- Miglioramento del livello di competitività attraverso il miglioramento dell'assetto gestionale, tecnologico e/o organizzativo delle imprese;
- Coerenza, efficacia e congruità del Piano di Servizi proposto;
- Contributo del piano dei servizi in termini di sostegno all'innovazione, miglioramento del sistema di qualità ambientale e promozione dell'internazionalizzazione;
- Qualificazione del fornitore dei servizi

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili i Piani che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

TITOLO V – PIANI DI FORMAZIONE

ARTICOLO 14

(Tipologie di Attività Ammissibili)

1. I Piani di Formazione Aziendali devono essere coerente con i Piano di Sviluppo e possono prevedere la formazione dei nuovi assunti e/o la qualificazione, l'aggiornamento e la specializzazione del personale già dipendente dell'impresa, prioritariamente nei seguenti ambiti di intervento:

- strategie aziendali, promozione e commercializzazione dei prodotti/servizi, reti di cooperazione;
- organizzazione e gestione aziendale (assetto organizzativo, sistemi informativi aziendali, controllo di gestione, gestione del personale, finanza aziendale, etc.)
- processi di produzione (pianificazione della produzione, innovazione tecnologica dei processi di produzione, progettazione di nuovi prodotti/servizi, certificazione della qualità dei prodotti/servizi, miglioramento delle prestazioni ambientali, sistemi di gestione ambientale o marchi di qualità ambientale specifici nei processi di produzione e nei servizi turistici, logistica, etc.).

Il Piano di Formazione Aziendale deve contenere l'accordo tra le Parti Sociali, Datoriali e Sindacali (regionali, territoriali o aziendali) nelle forme previste dagli accordi confederali e categoriali.

2. I Piani di Formazione Aziendale è definito sulla base dei fabbisogni di competenze per le specifiche figure professionali delle imprese e sono finalizzati a:

- sviluppare le competenze professionali già presenti nell'impresa attraverso percorsi di aggiornamento professionale;
- ampliare il portafoglio di competenze professionali dell'impresa e rinnovarlo, soprattutto nella prospettiva di introdurre nuovi cluster di competenze (specializzazione e/o riqualificazione professionale).

3. Le azioni formative, in funzione delle rispettive finalità e contenuti, sono classificabili nelle seguenti tipologie:

a) "Formazione Generale", la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio:

- è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese,

- è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi ed istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

b) "Formazione Specifica", la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

4. Il Piano di Formazione è articolato in:

a) Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) attuati attraverso la progettazione e la realizzazione di specifici corsi di formazione per il personale dell'azienda, possono essere effettuati secondo le seguenti modalità:

- moduli formativi svolti in aula;
- moduli di tipo seminariale;
- stages, attività pratiche di simulazione;
- percorsi, individualizzati e non, erogati attraverso gli strumenti e le tecnologie della formazione a distanza;
- addestramento e formazione in affiancamento sul lavoro;
- percorsi misti basati sulla combinazione di più tipologie di intervento.

I Progetti di Formazione Continua Aziendali (FCA) sono realizzati direttamente dall'impresa in collaborazione con organismi accreditati che svolgono attività formative.

b) Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) per singoli lavoratori e realizzati attraverso l'erogazione di Voucher Aziendali all'impresa per finanziare la partecipazione ad attività formative offerte secondo le seguenti modalità:

- Corsi e/o moduli formativi disponibili a catalogo a livello regionale e rientranti nell'offerta pubblica regionale di formazione continua. I corsi e i moduli del catalogo vengono individuati dall'Amministrazione regionale, di concerto con le Parti Sociali, e definiti sulla base delle analisi dei fabbisogni di competenze per gli specifici profili professionali. L'Amministrazione regionale seleziona, attraverso bandi pubblici, i Soggetti che devono erogare i corsi e i moduli di formazione compresi nel catalogo. Il catalogo è aggiornato annualmente.
- Corsi e/o moduli formativi non compresi nel catalogo regionale, erogati da Soggetti pubblici e privati a condizioni di mercato.

5. I Piani di Formazione devono essere rivolti esclusivamente ai soggetti occupati presso un'unità produttiva localizzata in Sardegna. I destinatari delle attività formative sono i lavoratori residenti o domiciliati nella Regione appartenenti alle seguenti categorie:

- lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato non inferiore a 12 mesi;
- lavoratori temporaneamente sospesi per crisi congiunturali, riorganizzazioni aziendali e/o riduzioni temporanee di attività;
- soci delle cooperative iscritti a libro paga;
- titolari di impresa e soci lavoratori non dipendenti.

Sono escluse le seguenti tipologie di lavoratori:

- i soggetti che abbiano rapporti di lavoro con gli organismi di diritto pubblico;
- gli operatori della formazione professionale.

ARTICOLO 15

(Spese Ammissibili)

1. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) sono i seguenti:

a) Costi del personale docente.

- b) Spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione.
 - c) Altre spese correnti, come materiali, forniture, etc.
 - d) Ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
 - e) Costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione.
 - f) Costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) ad e). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali i lavoratori hanno effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
2. I costi ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) sono i seguenti:
- a) Costo di partecipazione alle attività formative.
 - b) Spese di trasferta del destinatario della formazione.
 - c) Costi di personale del partecipante al progetto di formazione, fino ad un massimo pari al totale degli altri costi ammissibili di cui ai punti da a) e b). Possono essere prese in considerazione soltanto le ore durante le quali il lavoratore ha effettivamente partecipato alla formazione, detratte le ore produttive o equivalenti.
3. I costi ammissibili, al netto dell'IVA, devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci.

ARTICOLO 16

(Forma ed Intensità dell'Aiuto)

1. Le agevolazioni per la realizzazione del Piano di Formazione già previste in conformità a quanto stabilito dai seguenti regolamenti comunitari:

- Regolamento (CE) N. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli "aiuti destinati alla formazione" pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001;
- Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 Dicembre 2006, pubblicato nella GU.C.E. serie L N. 379 del 28 Dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

sono concesse, ai sensi e per gli effetti della deliberazione G.R. n. 21/16 del 5 maggio 2009, in conformità al Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento Generale di Esenzione per Categoria) che ha disposto, in seguito alla sua introduzione, la sostituzione dei Regolamenti (CE) n. 70/2001, n. 68/2001 e n. 2204/2002, precedentemente scaduti, nonché l'abrogazione del Regolamento n. 1628/2006¹⁰.

L'importo degli aiuti, non può in ogni caso superare i massimali di intensità dell'agevolazione previsti dalla "Carta degli Aiuti a finalità regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria, in riferimento alla Sezione Censuaria di appartenenza su cui ricadono gli investimenti.

Con la Decisione del 28 novembre 2007 n. 324, la Commissione Europea ha approvato la Carta degli Aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013 (art. 87.3.c del Trattato CE), ammettendo all'intensità massima parte del territorio regionale. Sono pertanto ammessi integralmente all'intensità massima dell'aiuto di stato, 345 comuni e ammessi parzialmente 31 comuni. Per l'individuazione delle aree ammesse in questi ultimi, occorre fare riferimento alle Sezioni Censuarie ISTAT.

2. Gli aiuti sono concessi nella forma di sovvenzione diretta a titolo di contributo in **conto impianti** rispetto alla spesa ammissibile.

3. In base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008¹¹ (artt. 38 e 39), le intensità massime ammissibili per i Progetti di Formazione Continua Aziendali e Individuali di cui ai Punti 4.a e 4.b del precedente Articolo 18 sono così definite:

- a) quando l'aiuto è concesso a favore della **formazione specifica**, la sua intensità non può essere superiore al 25%, maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
- b) quando l'aiuto è concesso a favore della **formazione generale**, la sua intensità non può essere

¹⁰ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

¹¹ Così modificato in applicazione della D.G.R n. 21/16 del 5.05.2009

superiore al 60% maggiorata del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.

- le intensità massime sono maggiorate di 10 punti percentuali se la formazione è dispensata a lavoratori svantaggiati o disabili.

Nei casi in cui il piano di aiuto preveda elementi di formazione specifica e di formazione generale, che non possano essere distinti ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto, e nei casi in cui non sia possibile stabilire se il piano di aiuto alla formazione abbia carattere specifico o generale, si applicano le intensità relative alla formazione specifica.

4. Per i Progetti di Formazione Continua Aziendale (FCA) il costo massimo ammissibile per ora è pari a:

- max 100 euro/ora per classi costituite da un numero massimo di lavoratori pari a 5;
- 100 euro/ora + 12 euro/ora per ogni lavoratore aggiuntivo a 5, per classi costituite da un numero di lavoratori compreso tra 6 e 20 lavoratori.

La durata minima del progetto è di 16 ore, quella massima è di 200 ore.

5. Per i Progetti di Formazione Continua Individuali (FCI) il numero massimo di Voucher Aziendali erogabili è pari a 60 per le grandi imprese, 45 per le medie imprese e 30 per le piccole imprese. Il costo massimo ammissibile di un Voucher Aziendale è pari a 2.000,00 euro.

6. Il totale delle spese ammissibili per l'insieme dei Piani di Formazione non può superare l'importo di 750.000,00 di euro.

7. Qualora le spese prevedano un importo superiore a quanto previsto nel precedente punto 6 lo stesso viene ricondotto dall'Amministrazione regionale a quello massimo ammissibile ai soli fini del calcolo dell'agevolazione.

8. L'Amministrazione regionale valuta, approva e concede il finanziamento per la definizione e l'attuazione dei Piani di Formazione Aziendali per l'insieme delle operazioni approvate.

8. Qualora l'eventuale finanziamento bancario, che costituisce mezzo di copertura finanziaria degli investimenti ammissibili, sia supportato da garanzie da parte dei Consorzi fidi, assistite esclusivamente da risorse e/o garanzie private, questo costituisce elemento di valutazione della sostenibilità finanziaria.

7. Gli aiuti concessi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore a quella stabilita dalla "Carta degli Aiuti a Finalità Regionale" approvata dalla Commissione Europea e vigente alla data di approvazione della graduatoria. Inoltre, gli aiuti concessi non possono essere cumulati con aiuti *de minimis* concessi sugli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti a finalità regionale¹².

8. L'ammontare delle agevolazioni calcolato in via provvisoria viene rideterminato a conclusione del programma di investimenti, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e della verifica relativa al rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina comunitaria. L'ammontare delle agevolazioni così definitivamente determinato non può in alcun modo essere superiore a quello individuato in via provvisoria.

ARTICOLO 17

(Criteri di Valutazione)

1. La valutazione dei Piani di Formazione viene effettuata assegnando un punteggio calcolato sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- Grado di efficacia rispetto all'attuazione del principio di pari opportunità e di non discriminazione
- Coerenza degli obiettivi del Piano della Formazione Aziendale con il piano di sviluppo aziendale
- Metodologie didattiche
- Contenuti didattici, articolazione del percorso e strumentazione didattica
- Sistemi di valutazione e monitoraggio
- Qualificazione del fornitore dei servizi di formazione

¹² Cfr punto 75 degli Orientamenti: "Gli aiuti a finalità regionale a favore degli investimenti non possono essere cumulati con il sostegno *de minimis* a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nei presenti orientamenti."

[Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 54/13 del 4.3.2006]

- Destinatari della formazione
- Congruità dell'investimento

2. Nei bandi di gara potranno essere definiti ulteriori e specifici criteri di valutazione sulla base di quanto previsto dai documenti della programmazione comunitaria.

3. I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 35 punti.

TITOLO VI – PRESENTAZIONE, VALUTAZIONE E SELEZIONE DEL PIANO DI SVILUPPO AZIENDALE

ARTICOLO 18

(Iter Procedurale per la Presentazione, la Valutazione e la Selezione del Piano di Sviluppo Aziendale)

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione per i Piani di Sviluppo Aziendale è di tipo valutativo a graduatoria ai sensi dell'Articolo 5, comma 2 del D.Lgs. 123/98 e prevede la pubblicazione di uno o più bandi denominati "chiamata" riferibili ad uno specifico ammontare di risorse.

2. L'iter procedurale per la presentazione, la valutazione e la selezione dei Piani di Sviluppo Aziendale è articolato nelle seguenti fasi:

- a) Presentazione della Domanda di Agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale.
- b) Verifica dell'ammissibilità dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- c) Istruttoria dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- d) Valutazione dei Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale.
- e) Valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale.
- f) Approvazione della graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendale.

3. Gli adempimenti istruttori relativi:

- alla verifica dell'ammissibilità dei Piani Specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- alla valutazione dei singoli Piani specifici costituenti il Piano di Sviluppo Aziendale;
- alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale,

sono effettuati dal Soggetto Attuatore di cui al successivo Articolo 19

4. L'approvazione delle graduatorie provvisorie e definitive dei Piani di Sviluppo Aziendale è effettuata da uno specifico Comitato Interassessorile costituito dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendale.

ARTICOLO 19

(Soggetto Attuatore)

1. Gli adempimenti istruttori per la concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche necessari all'erogazione delle agevolazioni stesse, sono svolti da un Soggetto denominato Soggetto Attuatore.

2. Il Soggetto Attuatore può essere la stessa Amministrazione Regionale sia direttamente che attraverso le proprie Agenzie "in house" o può essere individuato all'esterno dell'Amministrazione Regionale attraverso una specifica procedura di gara. In quest'ultimo caso i rapporti tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Soggetto Attuatore sono regolamentati da apposita convenzione.

ARTICOLO 20

(Presentazione delle Domande di Agevolazione)

1. La domanda di agevolazione per il Piano di Sviluppo Aziendale di cui al precedente Articolo 5 deve essere presentata dall'impresa proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste nei bandi di attuazione delle presenti direttive. La domanda si compone di:

- **Modulo di Domanda** (come da fac-simile allegato al Bando);
- **Piano di Sviluppo Aziendale e Piani di Sviluppo specifici.** Questi ultimi sono contenuti in

sezioni della Scheda tecnica e del Piano descrittivo (I. Investimenti Produttivi, S. Piano Integrato di Servizi Reali, F. Piano di Formazione Aziendale). Il Piano di Sviluppo Aziendale si articola in:

- **Scheda tecnica** che contiene le informazioni e dati dell'impresa e del programma suddivisa in specifiche sezioni per i Piani di Sviluppo specifici;
- **Piano descrittivo** sviluppato sulla base delle indicazioni contenute nell'indice ragionato degli argomenti;

▪ **Documentazione obbligatoria a corredo della Domanda di Agevolazione**

2. La domanda di agevolazione di cui al precedente punto 1, deve essere sottoscritta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, dal rappresentante legale dell'impresa che richiede le agevolazioni o da procuratori speciali e devono essere redatte esclusivamente utilizzando la modulistica allegata al Bando. Le domande devono essere compilate in ogni loro parte ed accompagnate dalla documentazione obbligatoria prevista dal Bando, a pena di invalidità.

3. Non è ammessa la presentazione, da parte della stessa impresa, di una domanda di agevolazione relativa a più Piani di Sviluppo Aziendali o a più unità produttive.

Non è ammessa la presentazione di più Domande sullo stesso bando, da parte di più imprese facenti capo ai medesimi soggetti. Sono considerate appartenenti ai medesimi soggetti le imprese controllate ai sensi dell'articolo 2359¹³ del C.C.

4. Qualora un Piano di Sviluppo Aziendale sia stato agevolato in misura parziale, è consentita la presentazione per il Piano medesimo di una nuova domanda in un bando successivo a condizione che la domanda stessa sia accompagnata da una formale rinuncia all'agevolazione concessa. Nell'ambito dello stesso bando, sono considerati parte del medesimo Piano organico e funzionale tutti gli investimenti realizzati da un'impresa nella stessa unità produttiva.

5. Le imprese proponenti sono tenute a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di agevolazione e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla loro presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo Bando.

6. Sia i moduli di domanda che la prevista documentazione devono essere presentati a mezzo raccomandata, posta celere con avviso di ricevimento o corriere espresso con avviso di ricevimento. Le domande presentate al di fuori dei termini previsti dal bando non sono considerate valide.

7. La domanda di agevolazione in originale (in regola con l'imposta di bollo) e la documentazione allegata devono essere inviate con le modalità previste dal bando.

8. Entro la data di presentazione delle domande di agevolazione le imprese richiedenti devono comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, di tutti gli immobili delle unità produttive ove vengono realizzati i Piani di Sviluppo Aziendali, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data, gli atti o i contratti relativi ai detti titoli di disponibilità devono avere data certa e risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 18 del D.P.R. n. 131/1986 - T.U. sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, la trascrizione (nei casi in cui è prevista dalla legge), devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta l'invalidità della specifica domanda. Il bando può stabilire i casi e le modalità per cui la dimostrazione della piena disponibilità dell'immobile non è requisito necessario.

9. Qualora la piena disponibilità dell'immobile sia legata ad una concessione demaniale, occorre distinguere l'ipotesi in cui la concessione demaniale venga richiesta per la prima volta (è il caso dei nuove unità produttive)

¹³ **Art. 2359 C.C. Società controllate e società collegate.** Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

da quella in cui l'impresa richieda il rinnovo di una concessione già ottenuta e rinnovata periodicamente in passato. Nel primo caso la piena disponibilità dell'immobile si determina con la concessione demaniale. Nel secondo caso, in relazione ai tempi a volte lunghi intercorrenti tra la richiesta di rinnovo ed il rinnovo stesso, è sufficiente che entro la data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione l'impresa abbia avanzato la richiesta di rinnovo ed abbia pagato il relativo canone e che le opere da realizzare nell'ambito del Piano di Sviluppo Aziendale da agevolare rientrino nelle previsioni della precedente concessione della quale è stato richiesto il rinnovo.

10. Nel caso in cui gli investimenti previsti dal Piano di Sviluppo Aziendale siano da realizzare in un immobile non di proprietà dell'impresa richiedente, alla domanda di agevolazione deve essere allegata una dichiarazione del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma.

11. Alla data di chiusura dei termini di presentazione della domanda di agevolazione, il suolo e gli immobili interessati dagli investimenti previsti dai Piani di Sviluppo Aziendali devono essere già rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata che attestino la piena ed attuale sussistenza di detto requisito. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso, la richiesta di variazione deve essere inoltrata prima della presentazione della Domanda di Agevolazione e dalla dichiarazione rilasciata dal Comune o dalla perizia giurata deve risultare che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta medesima.

Il bando può stabilire i casi e le modalità con cui la dimostrazione della sussistenza delle suddette condizioni non è requisito necessario limitatamente ai piani dei servizi reali, innovazione e formazione e, in particolare, quando realizzati in sedi diverse dall'unità produttiva

ARTICOLO 21

(Verifica dell'ammissibilità dei Piani di Sviluppo Aziendali)

1. Il Soggetto Attuatore di cui al precedente Articolo 19, al ricevimento delle Domande di Agevolazione del PIA e della documentazione allegata, è tenuto a verificarne, per il Piano di Sviluppo Aziendale di propria competenza, la completezza e la regolarità, con riferimento, in particolare, alle informazioni rilevanti ai fini della successiva valutazione.

Le domande che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni risultino carenti degli elementi essenziali, nonché quelle trasmesse oltre i predetti termini, non sono considerate valide e devono essere respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dall'impresa proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, puntuali ed esaurienti motivazioni, trattenendo agli atti le domande e la documentazione a corredo. Dette note devono essere trasmesse anche agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna interessati per competenza.

2. Con riferimento ai dati ed alla documentazione prodotti dalle singole imprese proponenti, il Soggetto Attuatore possono richiedere la rettifica di errori e irregolarità formali, nonché precisazioni, chiarimenti e integrazioni ritenuti necessari per il completamento dell'attività istruttoria, con una specifica, formale nota raccomandata con avviso di ricevimento o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica certificata. Le imprese sono tenute a corrispondere in modo puntuale e completo alle richieste del Soggetto Attuatore con note trasmesse con le medesime modalità, valide per le domande, entro e non oltre i 10 giorni successivi alle date di ricevimento delle richieste medesime; in caso contrario le domande si intendono a tutti gli effetti decadute e il Soggetto Attuatore, ne da tempestiva e motivata comunicazione alle imprese interessate con note trasmesse al responsabile del procedimento.

ARTICOLO 22

(Istruttoria dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. Accertata la regolarità e la completezza della Domanda di Agevolazione per la parte relativa specifica e della relativa documentazione prevista, il Soggetto Attuatore procede alla istruttoria del Piano specifico, redigendo, a conclusione, una relazione attenendosi allo schema concordato con la Regione Autonoma della Sardegna.

2. L'accertamento istruttorio riguarda principalmente:

- la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
- la valutazione della fattibilità economico-finanziaria;
- l'ammissibilità degli investimenti indicati dall'impresa, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità

delle spese prospettate, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni e la relativa suddivisione nei principali capitoli di spesa.

3. Per quanto concerne l'esame di pertinenza e congruità delle spese, si precisa che il primo deve tendere ad evidenziare spese, appunto, non pertinenti, ai sensi della normativa vigente, al programma da agevolare e ad escluderle da quelle proposte per le agevolazioni. Tali spese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, sono quelle relative a manutenzioni, beni usati (salvo quanto previsto in riferimento all'art. 6 comma 3 lettera e), acquisto di terreno di superficie eccedente rispetto ai reali fabbisogni produttivi dell'impresa, fabbricati o parti degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi all'attività produttiva, beni la cui natura non ne consente l'uso per il periodo minimo prescritto, minuterie ed utensili di uso manuale comune, ecc..

Per quanto concerne l'esame di congruità, si distingue tra quello condotto ai fini della concessione provvisoria e quello per l'erogazione. Nella prima fase, tale esame deve essere finalizzato alla valutazione del costo complessivo del programma, in relazione alle caratteristiche tecniche, senza condurre accertamenti sul costo dei singoli beni – a meno che non emergano elementi chiaramente e macroscopicamente incongrui – tenuto conto dell'esigenza di non aggravare il procedimento di adempimenti che non siano strettamente necessari agli scopi cui il procedimento stesso è finalizzato. L'esame di congruità da condurre in sede di erogazione a stato di avanzamento, dovrà essere, invece, puntuale e dovrà essere teso a valutare, anche attraverso la documentazione di spesa ed in riferimento alle caratteristiche costruttive e di prestazione, l'adeguatezza dei più significativi costi esposti rispetto al totale complessivo dell'investimento prospettato.

4. L'accertamento istruttorio per il Piano di Sviluppo Aziendale riguarda:

- la piena disponibilità dell'immobile (suolo e/o fabbricati) nell'ambito del quale viene realizzato il programma e la corrispondenza dell'immobile stesso, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e alle disposizioni derivanti dall'applicazione dell'art. 20 delle presenti direttive; qualora la predetta disponibilità sia comprovata da un atto formale di assegnazione di un lotto, l'accertamento dovrà riguardare anche la compatibilità dei tempi;
- la coerenza del piano finanziario per la copertura degli investimenti e delle spese relative alla normale gestione con le spese ritenute ammissibili e le corrispondenti agevolazioni concedibili. Il Soggetto Attuatore verifica, altresì, che l'importo degli altri mezzi finanziari esenti da qualsiasi aiuto pubblico non sia inferiore, dove previsto, in valore nominale, al 25% dell'investimento ammissibile.

5. L'istruttoria della domanda deve concludersi con un giudizio positivo o negativo sull'agevolabilità dei singoli Piani e del Piano di Sviluppo nel suo complesso da trasmettere agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti per materia.

ARTICOLO 23

(Valutazione dei Piani di Sviluppo Aziendale)

1. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale viene effettuata applicando gli indicatori e i criteri di valutazione riportati:

- nel precedente Articolo 9 per i Piani degli Investimenti Produttivi;
- nel precedente Articolo 13 per i Piani dei Servizi Reali;
- nel precedente Articolo 17 per i Piani di Formazione.

I punteggi da attribuire agli indicatori relativi a ciascun criterio di valutazione e i pesi relativi tra i criteri di valutazione sono definiti nel Bando di gara.

L'eventuale insufficienza di uno dei piani specifici del Piano di Sviluppo Aziendale, non comporta l'inammissibilità del Piano ma solo l'esclusione dalle agevolazioni del Piano specifico insufficiente a condizione che il Piano di Sviluppo Aziendale sia comunque organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

2. Nella fase della valutazione, il Soggetto Attuatore può rettificare, in esito agli accertamenti istruttori o su segnalazione degli esperti di cui al punto successivo, i dati relativi al calcolo degli indicatori per la valutazione del Piano (con la sola eccezione della percentuale richiesta dell'agevolazione massima consentita) quando siano conseguenza della riduzione dell'investimento ammissibile o dipendano da rettifiche di chiari errori o irregolarità formali comprovati da riscontri oggettivi.

3. Per la valutazione dei Piani l'Amministrazione Regionale, sentito il Soggetto Attuatore, individua esperti con pluriennale esperienza sulle tematiche oggetto di valutazione all'interno dell'Amministrazione regionale o qualora

necessario anche al suo esterno.

I Piani sono esaminati separatamente dagli esperti, sulla base dei criteri generali di valutazione di loro competenza, di cui ai precedenti articoli 9, 13, 17. Ciascun esperto motiva la propria valutazione qualitativa generale e i punteggi attribuiti.

4. Entro 90 giorni dalla scadenza del termine finale di presentazione delle domande il Soggetto Attuatore trasmette agli Assessorati della Regione Autonoma della Sardegna competenti per materia le risultanze della valutazione.

ARTICOLO 24

(Attribuzione del punteggio)

1. Il Soggetto Attuatore provvede alla valutazione complessiva del Piano di Sviluppo Aziendale a partire dai risultati della valutazione dei Piani specifici secondo le seguenti modalità:

- a) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale è definito dalla media ponderata calcolata come somma dei punteggi pesati attribuiti a ciascun Piano specifico. I pesi delle singole tipologie di Piani specifici sono determinati dal rapporto tra gli investimenti ammissibili per i singoli Piani specifici e l'investimento totale ammissibile per il Piano di Sviluppo Aziendale. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 100 punti. I Piani con punteggio inferiore a 35 punti non sono considerati ammissibili.
- b) Il punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto è incrementato con un ulteriore punteggio variabile da 0 a 10 calcolato sulla base del numero e della qualità dei Piani specifici che costituiscono il Piano di Sviluppo Aziendale. Tale punteggio è determinato secondo le seguenti modalità:
- si ridetermina il punteggio di ciascun Piano specifico dall'intervallo 35 – 100 all'intervallo 1 – 5 attraverso la seguente formula:

$$\text{Punteggio Piano (Intervallo 1 – 5)} = 0,1 \times \text{Punteggio Piano (Intervallo 35 – 100)} - 5$$

si sommano i punteggi dei Piani specifici, se positivi, escludendo quello più alto.

Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 110 punti.

- c) Al punteggio del Piano di Sviluppo Aziendale così ottenuto si somma, se il PIA è inserito in un Progetto Integrato di Sviluppo Regionale ovvero in un Progetto Integrato di Sviluppo Territoriale approvato, il punteggio normalizzato, assegnato dal Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, in funzione:
- dei risultati della valutazione complessiva del Progetto Integrato di Sviluppo in cui è inserita l'operazione pari al 60% del punteggio;
 - del livello di coerenza, rilevanza e capacità d'impatto dell'operazione in relazione all'obiettivo operativo di riferimento;
 - della capacità di integrazione dell'operazione;
 - dell'efficienza amministrativa del contesto territoriale di riferimento per l'attuazione dell'operazione.

Il punteggio massimo attribuibile sulla base della valutazione effettuata dal Nucleo di Valutazione al Programma Integrato di Investimenti è pari a 50 punti. Il punteggio finale sarà compreso tra il valore minimo di 35 punti e il valore massimo di 160 punti.

2. La valutazione del Piano di Sviluppo Aziendale si conclude con una Relazione di Valutazione che riporta le specifiche osservazioni e le eventuali richieste di modifica o di integrazioni.

ARTICOLO 25

(Approvazione della Graduatoria)

1. Il Soggetto Attuatore, sulla base dei risultati della valutazione di cui al precedente Articolo 24 predispone la graduatoria dei Piani di Sviluppo Aziendali ammessi alle agevolazioni dandone comunicazione al Comitato Interassessorile di cui al precedente Articolo 18 per l'approvazione.

2. La concessione delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dal Piano di Sviluppo Aziendale in graduatoria, seguendo l'ordine decrescente di punteggio dalla prima fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

Al fine di garantire le finalità previste dalla Legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, art. 23, comma 2, lett. a) e b) e s.m.i., nel bando sono indicate le modalità di attribuzione delle risorse ivi previste con l'individuazione di specifiche priorità.

Il bando può stabilire modalità per determinare quale iniziativa finanziare quando nella graduatoria finale due o più proposte arrivino nella medesima posizione in presenza di risorse finanziarie disponibili insufficienti.

3. L'Amministrazione Regionale pubblica nel Bollettino Ufficiale, entro 90 giorni dal termine di chiusura del bando, la graduatoria dei Piani di Sviluppo e Aziendali ammessi alle agevolazioni e l'elenco delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione.

4. Il Soggetto Attuatore invia alle imprese proponenti i Piani di Sviluppo Aziendali a mezzo di raccomandata AR o qualora sia intervenuta specifica autorizzazione a mezzo fax o posta elettronica certificata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, una nota con la quale danno informazione dell'esito dell'istruttoria e della valutazione. Per le domande definite con esito positivo la predetta nota indica l'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Per le domande definite con esito negativo, la nota espone compiutamente le motivazioni su cui si fonda tale esito istruttorio.

5. Pena la decadenza, le imprese ammesse alle agevolazioni devono restituire al Soggetto Attuatore, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della notifica, uno specifico atto di adesione ed obbligo, redatto secondo un facsimile reso disponibile dal Soggetto Attuatore, che impegna gli stessi a realizzare il Piano di Sviluppo Aziendale secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, ed a rispettare tutti gli impegni assunti con la sottoscrizione della domanda di agevolazione.

6. L'atto di adesione ed obbligo definisce il Piano di Sviluppo Aziendale e le attività da realizzare, i costi ammissibili, l'importo del finanziamento, le modalità di pagamento e di rendicontazione, nonché tutti gli adempimenti dell'impresa beneficiaria previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e dall'Amministrazione regionale.

TITOLO VII – REALIZZAZIONE DEI PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

ARTICOLO 26

(Concessioni delle Agevolazioni)

1. L'Amministrazione regionale, per i Piani di Sviluppo Aziendali approvati, adotta i provvedimenti di concessione provvisoria, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procedendo in ordine decrescente dal primo e fino ad esaurimento delle risorse stesse; per i Piani non agevolabili a causa dell'esaurimento delle risorse e per quelli definiti con esito istruttorio negativo, adotta i relativi provvedimenti di diniego e di esclusione.

Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultimo Piano di Sviluppo Aziendale agevolabile, dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue, agevolando, comunque, l'intero Piano. E' fatta salva la facoltà per l'impresa interessata di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte.

Nel caso entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria si verificassero delle rinunce da parte di imprese agevolate ovvero si rendessero disponibili delle risorse già impegnate nella stessa graduatoria, si potranno concedere le agevolazioni in favore delle prime imprese già presenti in graduatoria ma non agevolate per carenza di fondi, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Ciascun provvedimento di concessione, oltre ad indicare l'impresa beneficiaria, la tipologia del Piano agevolato e l'ubicazione dell'unità produttiva, indica, separatamente per i beni acquistati direttamente dall'impresa e per quelli acquisiti in locazione finanziaria, gli investimenti ammessi alle agevolazioni suddivisi per capitolo di spesa e l'ammontare delle agevolazioni totali, articolate in contributo in conto impianti e contributo in conto interessi.

2. I singoli provvedimenti di concessione delle agevolazioni sono adottati dai Dirigenti dell'Amministrazione regionale competenti per materia ovvero responsabili delle risorse finanziarie utilizzate per il finanziamento dei Piani Specifici costituenti i Piani di Sviluppo Aziendali anche con la forma dell'atto congiunto.

Tutti i provvedimenti adottati sono trasmessi al Soggetto Attuatore, di cui al precedente Articolo 19, che cura il conseguente invio alle imprese proponenti gli specifici Piani di Sviluppo Aziendali.

3. I provvedimenti di concessione dovranno prevedere per l'impresa beneficiaria l'assunzione dei seguenti

obblighi, pena la revoca delle agevolazioni e conseguente rimborso delle somme percepite maggiorate degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti stessi:

- a) di dichiarare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, di non aver ottenuto dopo la presentazione della domanda di agevolazione o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque di rinunciare ad ottenere, per i beni del Piano oggetto della concessione, aiuti di stato di qualsiasi natura in base ad altre leggi nazionali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi secondo la regola "de minimis";
- b) di ottemperare, prima dell'erogazione delle agevolazioni, ad eventuali condizioni particolari specificatamente indicate nel decreto medesimo;
- c) l'impegno a non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Assessorato regionale competente per materia per un periodo di almeno 5 anni dalla data di erogazione finale delle agevolazioni, i macchinari, gli impianti, le attrezzature, i brevetti e le licenze ammessi alle agevolazioni e per un periodo di almeno 10 anni, dalla data anzidetta, le opere edilizie oggetto di agevolazioni;
- d) obbligo di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti le norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro;
- e) l'obbligo di ultimare l'iniziativa entro 36 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento, salvo proroga di sei mesi da concedersi una sola volta per provati motivi da parte dell'Assessorato regionale competente per materia, fatti salvi i minori termini eventualmente previsti per consentire l'ammissibilità del Piano al cofinanziamento comunitario;
- f) di realizzare la quota di investimenti necessaria per l'erogazione a stato di avanzamento della prima quota di contributo in conto impianti entro 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione provvisoria;
- g) di comunicare tempestivamente, e comunque entro i termini prescritti, la data di ultimazione del Piano e, nel caso di Piano che preveda l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni in locazione finanziaria, di trasmettere copia dell'ultimo verbale di consegna dei beni;
- h) di osservare le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- i) di non modificare, nel corso di realizzazione del Piano, l'attività economica alla quale sono destinati gli investimenti del Piano stesso con conseguente inquadramento in una "divisione" (due cifre) della Classificazione ISTAT 2002 diversa da quella indicata in fase di presentazione della domanda di agevolazione ovvero come eventualmente modificata in sede istruttoria;
- j) di restituire le somme ottenute a seguito della concessione e non dovute, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data dell'erogazione, fatti salvi i casi in cui sono applicabili le maggiorazioni di tasso e le sanzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

ARTICOLO 27

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Investimento Produttivi)

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, in misura non superiore a tre, a richiesta dell'impresa proponente; ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché macchinari, impianti ed attrezzature, arredi acquistati e presenti nella struttura aziendale. Prima di procedere all'erogazione del contributo il soggetto attuatore acquisisce dall'impresa, quando prevista, copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria.

2. In corrispondenza alla richiesta di erogazioni per stati di avanzamento potranno essere effettuati dal Soggetto Attuatore specifici controlli delle opere eseguite e/o dei macchinari, impianti, attrezzature ed arredi presenti nella struttura aziendale, sulla base della documentazione tecnica fornita e della dichiarazione, sostitutiva dell'atto notorio, dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, che attesti sia l'importo delle opere, dei macchinari, impianti, attrezzature e arredi acquistati e presenti, sia che le ditte fornitrici non hanno acquisito, né acquisiranno su macchinari, impianti, attrezzature e arredi da essi forniti, alcun diritto di prelazione o patto di riservato dominio. Ai fini delle erogazioni parziali dovrà essere acquisita la documentazione di spesa quietanzata. Ove ne venga fatta espressa e motivata richiesta dall'imprenditore, si potrà procedere all'erogazione delle agevolazioni a fronte di fatture di acconto quietanzate per macchinari, impianti ed attrezzature di particolare complessità in corso di costruzione presso i fornitori.

3. Il Soggetto Attuatore eroga per ogni stato di avanzamento il 90% della quota di contributo in conto impianti riferibile allo stesso stato di avanzamento in modo che, a saldo, eseguiti i controlli finali, potrà essere liquidato il

10%.

4. La prima erogazione del contributo, pari a non più del 30% del totale, può, a richiesta, essere svincolata dall'avanzamento del programma ed essere disposta a titolo di anticipazione, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del Fondo. L'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purché risulti stipulato il relativo contratto. L'anticipazione si recupera con la successiva tranches di contributo e contestuale estinzione della garanzia fidejussoria.

5. La documentazione finale di spesa per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti deve consistere in fatture e documentazioni fiscalmente regolari in originale quietanzato o in copia autenticata. Detta documentazione deve essere presentata al Soggetto Attuatore, pena la revoca del contributo, entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti.

6. Le erogazioni a saldo dovranno essere altresì precedute da apposito sopralluogo da parte del Soggetto Attuatore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.

7. Per i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi, qualora non risulti dal contesto delle fatturazioni o documentazioni, dovrà esibirsi apposita dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilità del fornitore e del rappresentante legale della società fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti, le attrezzature e gli arredi sono nuovi di fabbrica. Per i cavalli è necessaria, oltre alle fatture, apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del fornitore/allevatore e del rappresentante legale dell'azienda di allevamento, attestante che i cavalli sono sani e idonei a svolgere l'attività per la quale sono destinati.

8. Per le operazioni effettuate in leasing, il contributo verrà erogato in quote semestrali, previo accertamento dell'avvenuto pagamento dei canoni relativi al periodo. Le modalità di erogazione del contributo saranno definite nel bando.

9. L'erogazione del contributo in c/interessi avverrà semestralmente previo accertamento del regolare pagamento delle rate di finanziamento riferibili al periodo. Qualora nel semestre di riferimento il tasso di riferimento facesse registrare valori inferiori a quello del tasso adottato in sede di concessione provvisoria, si procederà alla conseguente rideterminazione del contributo. Le modalità di erogazione del contributo saranno definite nel bando.

10. Per l'erogazione a saldo del contributo in conto impianti l'impresa beneficiaria dovrà altresì produrre, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di ultimazione del programma di spesa, salvo proroga per eccezionali provati motivi concessa dall'Amministrazione regionale, apposita relazione di collaudo a firma di un tecnico, nominato dal Soggetto Attuatore, iscritto all'albo regionale dei collaudatori ai sensi delle LL.RR. 4.10.1955 n. 16 e 7.01.1975 n. 1 art. 11, purché abilitato in relazione alle categorie di opere da collaudare, attestante la funzionalità dell'impianto, la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la capacità produttiva dell'impianto, l'osservanza delle norme antinquinamento e di quelle relative all'uso del territorio, nonché il possesso di tutti gli atti necessari per l'esercizio dell'attività (certificato di agibilità, C.P.I. classificazione definitiva, autorizzazione amministrativa, somministrazioni di cibi e bevande al pubblico, autorizzazione sanitaria). Il Collaudatore sarà nominato sulla base di appositi criteri stabiliti dall'Amministrazione regionale.

11. A seguito dell'accertamento da parte del Soggetto Attuatore dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese e sulla base dei risultati della verifica di cui al punto precedente, si procede all'erogazione a saldo del contributo in conto capitale o all'eventuale recupero totale o parziale del contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi semplici, calcolati al tasso di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento.

12. L'impresa è tenuta a comunicare l'ultimazione dell'investimento entro un mese dalla data dell'ultimo titolo di spesa relativo al programma di investimento.

13. Le variazioni sostanziali apportate ai Piani di Investimenti Produttivi in corso d'opera dovranno essere preventivamente sottoposte all'esame del Soggetto Attuatore e approvate dall'Amministrazione regionale.

ARTICOLO 28

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Servizi Reali)

1. In caso di effettiva necessità, nella fase di attuazione del Piano verrà data la possibilità, previa approvazione da parte del Soggetto Attuatore, di una eventuale rimodulazione dello stesso entro un limite del 20% della spesa senza modificare l'importo complessivo di spesa.

2. I servizi dovranno essere completati entro i termini indicati nel Piano e nel rispetto dei piani di lavoro formulati dai fornitori dei servizi.
3. All'atto della conclusione di ognuno dei servizi previsti dal Piano, l'impresa presenta al Soggetto Attuatore la "Domanda di Concessione degli Aiuti", secondo lo schema che sarà indicato nel Bando.
4. La Domanda dovrà essere redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e deve attestare la permanenza delle condizioni di ammissibilità dell'impresa e che il piano e i relativi servizi si sono conclusi ed sono stati eseguiti a regola d'arte.
5. Alla Domanda devono essere allegati: il rapporto finale relativo ai servizi ricevuti; la dimostrazione del pagamento dei corrispettivi stabiliti a favore dei fornitori dei servizi utilizzati; ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore del Piano dei Servizi Reali e degli interventi realizzati.
6. Il Soggetto Attuatore, sulla base degli indicatori forniti e di una verifica sul raggiungimento dei risultati previsti nel programma integrato di servizi e nei relativi piani di lavoro, predispone una relazione tecnica per l'approvazione della concessione della agevolazione o il rigetto della stessa entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, o il diverso termine previsto nel Bando.
7. Il provvedimento di concessione dell'agevolazione specifica l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.
8. Per l'erogazione dell'agevolazione, la documentazione di spesa da allegare consiste in fatture e documenti validi fiscalmente debitamente quietanzati. L'avvenuto pagamento deve essere attestato dal fornitore del servizio stesso ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa da parte dell'impresa.
9. I servizi dovranno essere completati entro 15 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione.
10. Il mancato rispetto dei termini indicati per la conclusione dei servizi previsti nel Piano comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dalle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 29

(Erogazione delle Agevolazioni per i Piani di Formazione)

1. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore una relazione intermedia sulle attività svolta nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale. La relazione intermedia dovrà essere corredata da tutto ciò che si ritenga utile a dimostrare l'avvenuto raggiungimento degli obiettivi del Piano e lo stato di avanzamento dello stesso.
2. La rendicontazione finanziaria dovrà essere presentata utilizzando i moduli resi disponibili dalla RAS, che dovranno pervenire al Soggetto Attuatore firmati in originale dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria (coordinatrice), corredata da dichiarazione sostitutiva di notorietà. La rendicontazione finanziaria conterrà i costi realmente sostenuti (quietanzati) e gli impegni assunti nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza intermedia del lavoro di formazione fissata.
3. L'impresa beneficiaria è tenuta a presentare al Soggetto Attuatore entro 60 giorni dalla data di termine delle attività di formazione una relazione tecnica finale sulle attività realizzate nell'ambito del Piano di Formazione Aziendale.
4. Congiuntamente alla presentazione della relazione tecnica finale dovrà essere consegnata al Soggetto Attuatore una rendicontazione finanziaria che descrive i costi relativi alla realizzazione delle attività nel periodo di riferimento, vale a dire dalla data di autorizzazione all'avvio delle spese alla data di scadenza della stessa, e regolarmente quietanzati entro la data di presentazione del rendiconto.
5. L'impresa beneficiaria può autonomamente modificare la ripartizione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo, a condizione che tale situazione sia richiesta da oggettive necessità di corretta realizzazione del Piano di Formazione Aziendale. In ogni caso, non saranno accettate variazioni superiori al 10% per ogni categoria di costo.
6. L'erogazione del contributo avverrà attraverso una o più anticipazioni, subordinatamente alla presentazione al Soggetto Attuatore di garanzia o polizza fideiussoria con beneficiario la Regione Sardegna per un importo pari agli importi degli anticipi stessi. Il numero delle anticipazioni verrà definito nel bando.

7. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporterà l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza delle agevolazioni accordate.

ARTICOLO 30

(Revoca delle Agevolazioni)

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'Amministrazione Regionale dei contributi e l'avvio della procedura di recupero degli stessi, maggiorati del doppio degli relativi interessi al tasso di riferimento vigente alla data di emissione dei provvedimenti di revoca.

2. Il bando di gara e i provvedimenti di concessione specificano gli indicatori oggettivi, gli scostamenti ammessi e le sanzioni da applicare nel caso in cui, in sede di accertamento finale, i valori di tali indicatori subiscano uno scostamento superiore al valore ammesso.

ARTICOLO 31

(Monitoraggio e Controlli)

1. L'Amministrazione Regionale può effettuare controlli documentali o presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli Piani e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti direttive e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

TITOLO VIII – NORME FINALI

ARTICOLO 32

(Adempimenti della Regione Autonoma della Sardegna)

1. I regimi di aiuto afferenti alle presenti Direttive e qualsiasi singolo aiuto accordabile nel loro ambito, rispettano tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008¹⁴, dal Regolamento n. 1998/2006 e dalla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione pubblicato nella G.U.C.E. serie C n. 323 del 30 dicembre 2006. Pertanto i suddetti regimi di aiuto ed ogni singolo aiuto concedibile nel loro ambito sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'Articolo 87 paragrafo 3 del trattato CE, ed esentati dalla notificazione di cui all'Articolo 88 paragrafo 3 del medesimo trattato.

2. Le presenti direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). La sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto esentati è trasmessa nei tempi e nelle forme previste dal Regolamento (CE) n. 800/2008, art. 9, ai competenti servizi della Commissione Europea e sono adottate le misure necessarie per garantire l'applicazione degli artt. 10 e 11 dello stesso Regolamento¹⁵.

¹⁴ Così modificato in applicazione della D.G.R. n. 21/16 del 5.05.2009

¹⁵ **Articolo 9 - Trasparenza**

1. Entro 20 giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti o dalla concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura d'aiuto in questione. Tale sintesi è fornita mediante modulo elettronico attraverso l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo e nella forma prevista all'allegato III. La Commissione accusa senza indugio ricevuta della sintesi. La sintesi è pubblicata dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito web della Commissione.

2. Al momento dell'entrata in vigore di un regime di aiuti o della concessione di un aiuto ad hoc, esentati a norma del presente regolamento, lo Stato membro interessato pubblica su internet il testo integrale della misura di aiuto in questione. Nel caso di un regime di aiuti, il testo preciserà le condizioni previste dalla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. Lo Stato membro interessato garantisce che il testo integrale della misura d'aiuto sia consultabile su internet fino a quando la misura di aiuto rimane in vigore. Le informazioni sintetiche fornite dallo Stato membro interessato conformemente al paragrafo 1 specificano la pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

3. In caso di concessione di un aiuto individuale esentato a norma del presente regolamento, ad eccezione degli aiuti sotto forma di misure fiscali, l'atto di concessione contiene un riferimento esplicito alle disposizioni specifiche del capo II relative a tale atto, alla legislazione nazionale intesa a garantire il rispetto delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e alla pagina web in cui si trova il testo completo della misura di aiuto.

4. Fatti salvi gli obblighi previsti ai paragrafi da 1 a 3, ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale nell'ambito di un regime di aiuti esistente a favore di progetti di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 31 e l'aiuto individuale è superiore a 3 milioni di euro e ogniqualvolta è concesso un aiuto individuale agli investimenti a finalità regionale, sulla base di un regime di aiuti esistente a favore di grandi progetti di investimenti non soggetti a obbligo di notifica individuale ai sensi dell'articolo 6, gli Stati membri, entro 20 giorni lavorativi dal giorno in cui l'autorità competente ha concesso l'aiuto, forniscono alla Commissione le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II, utilizzando l'applicazione informatica della Commissione prevista a tale scopo.

Articolo 10 - Controllo

1. La Commissione controlla regolarmente le misure di aiuto di cui è stata informata conformemente all'articolo 9. 9.8.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 214/21

In particolare sono state rispettate le disposizioni previste:

- dall'articolo Regolamento (CE) N. 1998/2006¹⁶;

4. La Regione Sardegna predispone e trasmette ai competenti servizi della Commissione Europea una relazione annuale relativa all'applicazione dei regimi esentati rispettivamente secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 800/2008 (art. 11)¹⁷.

ARTICOLO 33 (Periodo di Validità)

1. Le presenti Direttive di Attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2013 salvo scadenza dei Regolamenti Comunitari di cui al precedente Articolo 2, e fatte salve eventuali proroghe o deroghe concesse dalla Commissione Europea.

ARTICOLO 34 (Informazioni per le Procedure di Accesso)

1. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.

2. Gli Stati membri conservano dati dettagliati relativi agli aiuti individuali o ai regimi di aiuti esentati in base al presente regolamento. Tali dati devono contenere tutte le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni di cui al presente regolamento, e in particolare le informazioni sulla qualifica di PMI per qualsiasi impresa ammessa a ricevere aiuti o maggiorazioni in virtù di tale qualifica, le informazioni relative all'effetto di incentivazione dell'aiuto e le informazioni che permettono di stabilire l'importo preciso dei costi ammissibili ai fini dell'applicazione del presente regolamento. I dati riguardanti gli aiuti individuali vengono conservati per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto. I dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

3. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi, oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per controllare l'applicazione del presente regolamento. Qualora lo Stato membro interessato non fornisca le informazioni richieste entro il termine fissato dalla Commissione o entro un termine convenuto o qualora lo Stato membro fornisca informazioni incomplete, la Commissione invierà un sollecito stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle informazioni. Se, nonostante il sollecito, lo Stato membro interessato non fornisce le informazioni richieste, la Commissione può, dopo avere permesso allo Stato membro di presentare le proprie osservazioni, adottare una decisione che stabilisce che le misure di aiuto future cui si applica il presente regolamento dovranno esserle notificate, integralmente o parzialmente, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.

¹⁶ **Articolo 3 - Controllo**

1. Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» ad un'impresa, lo Stato membro informa detta impresa per iscritto circa l'importo potenziale dell'aiuto (espresso come equivalente sovvenzione lordo) e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo ed il riferimento di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se l'aiuto «de minimis» è concesso a più imprese nell'ambito di un regime e importi diversi di aiuti individuali sono concessi a tali imprese nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può scegliere di adempiere a quest'obbligo informando le imprese di una somma fissa che corrisponde all'importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, la somma fissa è usata per determinare se è rispettata la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all'impresa interessata, in forma scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. Lo Stato membro può erogare il nuovo aiuto «de minimis» soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dall'impresa in tale Stato membro, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. Se uno Stato membro ha istituito un registro centrale degli aiuti «de minimis», contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» rientranti nell'ambito d'applicazione del presente regolamento e concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso, le disposizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, cessano di applicarsi dal momento in cui il registro copre un periodo di tre anni. Qualora uno Stato membro conceda un aiuto sulla base di un regime di garanzia che fornisce una garanzia finanziata dal bilancio dell'UE con mandato dal Fondo europeo per gli investimenti, il paragrafo 1, primo comma del presente articolo può cessare di applicarsi. In tali casi si applica il seguente sistema di controllo:

a) il Fondo europeo per gli investimenti stabilisce annualmente, sulla base di informazioni ad esso fornite da intermediari finanziari, un elenco dei beneficiari degli aiuti con l'indicazione dell'equivalente sovvenzione lordo ricevuto da ognuno di essi. Il Fondo europeo per gli investimenti invia tali informazioni allo Stato membro interessato e alla Commissione;

b) lo Stato membro interessato comunica tali informazioni ai beneficiari finali entro 3 mesi dal ricevimento delle informazioni dal Fondo europeo per gli investimenti;

c) lo Stato membro interessato richiede a ciascun beneficiario una dichiarazione che attesti che gli aiuti «de minimis» complessivi ricevuti non eccedono la soglia stabilita all'articolo 2, paragrafo 2. Nel caso in cui la soglia sia oltrepassata relativamente a uno o più beneficiari, lo Stato membro interessato garantisce che la misura d'aiuto che dà luogo a tale superamento sia notificata alla Commissione oppure che l'aiuto sia recuperato dal beneficiario.

3. Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l'applicazione del presente regolamento: si tratta di tutte le informazioni necessarie ad accertare che le condizioni del presente regolamento siano state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali vengono conservati per dieci anni dalla data della concessione. I dati relativi a un regime di aiuti «de minimis» vengono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data in cui è stato concesso l'ultimo aiuto a norma del regime di cui trattasi. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro 20 giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo fissato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare se siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all'importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese.

¹⁷ **Articolo 11 - Relazioni annuali**

Conformemente al capo III del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (1) gli Stati membri redigono una relazione in formato elettronico sull'applicazione del presente regolamento relativa all'intero anno o alla porzione di anno in cui si applica il presente regolamento. Nella relazione annuale viene indicata anche la pagina web in cui si trova il testo completo delle misure d'aiuto.